CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
(estratto dall'allegato della DGR 223/2014)

FATTISPECIE RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' (VA)

B.1. Casi sempre rientranti nella VA

Sono sempre sottoposti a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art.6, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006:

a) i piani e programmi di livello attuativo di strumenti urbanistici generali e di piani urbanistici comunali che si configurino quali strumenti urbanistici attuativi come più sopra denominati o progetti urbanistici operativi (PUO), nonché gli schemi di organizzazione/assetto urbanistico (SOU/SAU) che siano assimilabili a piani urbanistici attuativi in senso stretto, i quali:
   1) definiscano il quadro di riferimento per l'approvazione e la realizzazione di progetti assoggettati alle procedure di VIA in quanto compresi negli allegati alla norma nazionale;
   2) per i quali si ritenga necessaria una valutazione di incidenza.

   Nell'ambito della valutazione ambientale sul piano generale di riferimento, qualora sia possibile approfondire in modo idoneo gli aspetti pertinenti alle previsioni riguardanti tali aree, si può disporre, nel provvedimento conclusivo della valutazione, il superamento della verifica ambientale sullo strumento attuativo (art. 5, comma 8 L. n. 106/2011);

b) le modifiche dei piani e programmi che rientrino nel campo di applicazione della VAS (ai sensi del comma 1 dell'art. 3) della l.r. n. 32/2012 smi contestuali (cioè che variano il piano di riferimento) agli strumenti urbanistici attuativi di cui al punto a);

c) gli strumenti urbanistici attuativi (diversi da quelli di cui alla lettera a) che non siano stati valutati positivamente nell'ambito delle procedure di VAS svolte sui piani di riferimento, per i quali sia indicata esplicitamente, nell'ambito del provvedimento valutativo finale, la necessità di un'ulteriore valutazione ambientale;

d) le varianti di piani e programmi costituite da modifiche più o meno puntuali di destinazioni d'uso dei suoli che interessino in modo distribuito e diffuso il territorio di competenza dell'amministrazione procedente, come anche le varianti normative che, pur non comportando modifica delle perimetrazioni, producano una modifica del carico insediativo (ad es. gli adeguamenti del PUC o PRG che siano volti a dare attuazione alle disposizioni della l.r. n. 16/2008 e s.m., con l'inserimento della possibilità di ampliamenti o interventi comportanti incremento della superficie agibile e accessoria).

B.2. Casi rientranti nella VA sulla base di criteri di specificazione dell'allegato A alla l.r. n. 32/2012

Tutti i piani e programmi e le relative modifiche, ivi comprese le varianti relative a modifiche di tracciati di strade, oppure al rinnovo di vincoli espropriativi decaduti, sono assoggettati a VA qualora rientrino nei seguenti casi che esplicitano i criteri e le condizioni sulla cui base si possono attendere effetti ambientali significativi da un programma o uno strumento di piano o loro varianti che non rientrino nel campo di applicazione della VAS o nei casi di cui al precedente punto A.

Qualora sussista anche solo una delle situazioni di seguito descritte, devono essere sottoposti a VA, ai fini della valutazione caso per caso della significatività degli impatti.

- i piani/varianti che interessino aree inondabili (escludendo quelle con tempo di ritorno cinquecentennale) comportandovi incremento di carico insediativo, o vi prevedano interventi di trasformazione tali da modificare le condizioni di deflusso delle portate di piena (es. edificazioni, alterazioni morfologiche, etc.)
- i piani/varianti che interessino aree con suscettività al dissesto alta e molto alta, anche per contiguità qualora la previsione possa modificare le condizioni di equilibrio del versante (es.

edificazione a monte di un'area instabile) ovvero introdurre elementi a rischio (es. edificazione al piede di un'area instabile)

- i piani/varianti che interessino:
  - siti areali e puntuali di zone umide (fonte: www.ambienteinliguria – sezione "Natura"; Biodiversità - Specie ed Altri Elementi Rilevanti)
  - aree carsiche (fonte: www.cartografia.regione.liguria.it – sezione Pianificazione del territorio – PTCP assetto insediativo e aree carsiche)
  - elementi di connessione ecologica della Rete Ecologica Ligure, il cui interessamento sia tale ridurne la funzionalità ecologica (fonte: www.ambienteinliguria – sezione "Natura"; Rete Ecologica Regionale);
  - zona di tutela assoluta (10 m) e zona di rispetto (200 m) dei punti di captazione delle acque superficiali e sotterranee ad uso idropotabile (ex Art.94 c.3, 4 e 5 del Dlgs 152/06 e sommi);
  - acquiferi individuati nel Piano Tutela delle Acque, qualora comportino cambiamento di destinazione da agricola/presidio/territorio non insediato ad altri usi o prevedano attività artigianali/produttive (fonte: www.ambienteinliguria.it sezione "Acque", Piano Tutela delle Acque);
  - sito UNESCO delle 5 Terre, aree protette nazionali e regionali (fonte: www.ambienteinliguria – sezione "Natura"; Rete Ecologica Regionale), e aree a rischio archeologico (fonte http://www.liguriavincoli.it/)
- i piani/varianti che sottendono varianti al PTCP relative ai regimi di conservazione ed ai regimi ANI-MA, IS-MA satura, IS-MA CPA e IS-MA. Sono fatte salve le rettifiche di perimetro ovvero le correzioni di errori materiali.
- i piani/varianti che comportino incremento del carico insediativo in condizioni di carenza di dotazione idropotabile e/o di potenzialità depurativa, attestata dal competente gestore del servizio. Nel dettaglio, con ciò si intende:
  - incremento di carico insediativo in situazioni di conclamata crisi idrica (situazioni in cui i sistemi di captazione della risorsa sono gestiti in deroga e/o mediante trasferimento della risorsa da bacini idrografici diversi)
  - incremento di carico in situazioni di crisi idrica (carenze di approvvigionamento e distribuzione) in condizioni di carico di punta (ad es. in condizioni di carico estivo in comuni costieri a vocazione turistica)
  - incremento di carico nei comuni di cui alla l.r. n. 4/2012 (Misure urgenti per la tutela delle acque), nei casi in cui non è possibile acquisire da parte delle strutture regionali competenti un parere relativo alla corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, ovvero all'idoneità di eventuali sistemi di depurazione individuale e dei sistemi di collettamento. Ai fini dell'esclusione dalla valutazione il parere deve essere allegato alla documentazione dell'istanza
  - incremento di carico nei comuni che, pur non essendo elencati negli allegati alla l.r. n. 4/2012, sono già allo stato attuale al limite della capacità depurativa disponibile. Anche in questo caso l'esclusione dalla valutazione può essere ottenuta solo producendo l'attestazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato della corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, ovvero dell'idoneità di eventuali sistemi di depurazione individuale e dei sistemi di collettamento.
- i piani/varianti che comportino localizzazioni residenziali e/o acusticamente sensibili all'interno delle fasce di pertinenza acustica A (100m) per le infrastrutture ferroviarie (D.P.R. 459/98) e autostradali (D.P.R. 142/2004), ovvero peggioramento della qualità acustica in aree limitrofe a zone in classe III e inferiori.
- i piani/varianti che comportino l'introduzione di nuove fonti di inquinamento atmosferico, da intendersi per emissione diretta (individuabili dalla necessità di autorizzazione) ovvero per emissione da traffico indotto (grandi attrattori quali concentrazioni di spazi commerciali o di terziario avanzato, ospedali, grandi strutture sportive, etc.).

In tutte le fattispecie non rientranti nei precedenti punti ai fini dell'esclusione dalle procedure di valutazione ambientale, è necessario che la documentazione di piano/variante sia corredata di una breve relazione che argomenti la non sussistenza delle criticità sopra esposte, per singoli punti, allegando le necessarie attestazioni e pareri.

Schematizzazione

Tipo di piano/variante	Caratteristiche	Procedura
ATTUATIVI[1]	Quadro di riferimento per opere comprese negli allegati II, III, IV al D. Lgs. n. 152/2006	VA se non esplicitamente esclusi dal provvedimento di VAS sul piano di riferimento (PRG, PUC)
	Necessaria valutazione di incidenza	VA se non esplicitamente esclusi dal provvedimento di VAS sul piano di riferimento (PRG, PUC)
Varianti a piani assoggettati a VAS	Contestuali agli ATTUATIVI	VA
ATTUATIVI[1]		VA quando esplicitamente inclusi dal provvedimento di VAS sul piano di riferimento (PRG, PUC)
Varianti di destinazioni d'uso	Puntuali ma che interessano in modo distribuito e diffuso il territorio di competenza	VA
Varianti normative	Che producono modifica del carico insediativo	VA
Altre varianti	Che interessano anche solo una delle criticità individuate a specificazione dell'allegato A	VA

[1] SUA (PP, PEEP, PIP, PdiR); PUO, SOU, SAU

Criteri di specificazione dell'Allegato A - ESEMPI

- i piani/varianti che interessano aree inondabili: è significativo un incremento di carico insediativo all'interno di tali aree, comunque lo si ottenga (nuova edificazione, ristrutturazione edilizia, incremento volumetrico, cambio di destinazioni d'uso, etc.). Non sono ritenute invece significative le modifiche all'interno delle aree perimetrate che agiscano per sottrazione, cioè eliminando volumi, elementi a rischio o ostacoli al deflusso, e che non comportino modifiche delle quote e dei profili tali da peggiorare le condizioni di deflusso (es. rilevati e terrapieni non finalizzati alla messa in sicurezza, muri perimetrali, etc.);
- i piani/varianti che interessino aree con suscettività al dissesto alta e molto alta: oltre all'interessamento diretto si intendono anche previsioni che siano contigue a tali aree, che ad esempio si pongano in testa o al piede di un'area in dissesto, comportando quindi l'esposizione di elementi a rischio e l'induzione di possibili ulteriori fenomeni di instabilità;
- i piani/varianti che interessino:
  - siti areali e puntuali di zone umide, aree carsiche: occorre in questo caso includere anche l'interessamento delle aree che ne costituiscono il bacino di alimentazione idrica o comunque rientrano nel sistema carsico di circolazione sub superficiale;
  - elementi di connessione ecologica della Rete Ecologica Ligure: la significatività non deriva esclusivamente dall'interessamento areale ma anche dal tipo di trasformazione che il piano/variante sottende. Nel caso ad esempio dei corridoi fluviali, stante la necessità di mantenerne la continuità, una previsione urbanistica di nuova viabilità di attraversamento deve garantire che le opere possano essere realizzate mantenendo l'integrità fisica ed ecologica del corso d'acqua e delle sponde, per una fascia di ampiezza congrua, ad esempio mediante la progettazione di un ponte a campata unica. Ciò può essere ritenuto sufficiente dal punto di vista ambientale ai fini dell'esclusione dalla valutazione caso per

caso. La realizzazione invece di opere quali briglie, sbarramenti, guadi, riempimenti, discariche, ponti con pile in alveo, comportando l'interruzione fisica del continuum fluviale, necessitano di assoggettamento alla valutazione caso per caso;

- i piani/varianti che comportino incremento del carico insediativo in condizioni di carenza di dotazione idropotabile e/o di potenzialità depurativa, attestata dal competente gestore del servizio: non ci si riferisce alla disponibilità ed adeguatezza della rete acquedottistica e fognaria, ma alla disponibilità di risorsa idrica e di potenzialità depurativa. Occorre cioè dimostrare che anche in condizioni di massimo afflusso ed utilizzo, a fronte dell'incremento di carico insediativo previsto, la rete sia in grado di erogare sufficiente acqua in quanto i pozzi e sorgenti di alimentazione dispongono della necessaria potenzialità, senza andare in crisi. Analogamente, la previsione di incremento insediativo comporta aumento degli scarichi in fognatura, rispetto al quale occorre dimostrare che i sistemi di depurazione terminali alla rete sono in grado di garantirne una depurazione adeguata, sulla base degli standard europei. La quantificazione del fabbisogno deve essere fatta utilizzando il parametro dell'Abitante Equivalente – AE, che descrive in termini funzionali anche gli usi del suolo diversi dalla semplice residenza (es. servizi, attività produttive, etc.); ne risulta che il numero di AE, nel caso di previsioni non esclusivamente residenziali, di norma è superiore al carico urbanistico.

RAPPORTI FRA VAS E VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Il campo di applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi, come definito a livello nazionale dal D. Lgs. n. 152/2006 smi e a livello regionale dalla l.r. n. 32/2012 smi, in relazione alla Valutazione di IncidenzA – VincA prevede:

- che un piano, programma o variante sia sottoposto a VAS, qualora debba essere assoggettato a valutazione di incidenza - VIncA in considerazione degli impatti sulla conservazione dei siti Rete Natura 2000. Si tratta del caso in cui un piano o programma prevede delle trasformazioni all'interno e nei pressi di SIC o ZPS, sui quali non è possibile stabilire a priori l'assenza di impatto;
- che la valutazione ambientale sia limitata alla sola procedura semplificata di verifica di assoggettabilità –VA qualora non sussistano impatti sui siti RN2000; la VA si conclude con un pronunciamento sulla necessità o meno di sottoposizione a VAS. Ciò si realizza con certezza solo nel caso in cui nel territorio di competenza del piano o programma non siano presenti né SIC né ZPS.

Esistono tuttavia anche i casi in cui all'interno del territorio di competenza del piano/programma siano presenti uno o più siti RN2000, ma non siano evidenti previsioni trasformative che ricadano all'interno delle perimetrazioni o nelle vicinanze, o comunque tali (anche se non localizzate) da avere un'incidenza ambientale.

La Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali del Ministero per la Tutela dell'Ambiente e del Mare ha redatto nell'aprile 2010 una pubblicazione su "Semplificazione, coordinamento ed integrazione dei procedimenti ambientali – VAS VIncA VIA AIA". L'iter metodologico della VIncA vi è così riassunto:

- FASE 1: verifica (screening) - processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti significativa.
- FASE 2: valutazione "appropriata" - analisi dell'incidenza del piano o del progetto sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di mitigazione eventualmente necessarie;
- FASE 3: analisi delle soluzioni alternative
- FASE 4: definizione di misure di mitigazione/compensazione.

Le linee guida ministeriali contemplano la possibilità che in caso di verifica di assoggettabilità (art. 12 D.Lgs. n. 152/2006, art. 13 l.r. n. 32/2012 smi) la VIncA si fermi alla FASE 1 “screening”, sempre che all’esame non si riscontrino incidenze significative e la conseguente necessità di passaggio alla FASE 2 “valutazione appropriata” e successive.

Ciò significa che, qualora un piano o programma sia sottoposto a verifica di assoggettabilità (art. 13 l.r. n. 32/2012 smi), e siano presenti siti RN2000, la documentazione deve contenere gli elementi utili all’analisi della possibile incidenza su tali siti (Studio di incidenza); attraverso la stima oggettiva della significatività degli effetti, può essere esclusa la necessità di valutazione di incidenza (e quindi di VAS) sul piano/variante, eventualmente prescrivendo idonee misure di mitigazione. Gli esiti di tale processo possono consistere nella determinazione di regimi normativi da associare a zone omogenee, che garantiscano espressioni attuative compatibili con le finalità di tutela dei siti RN2000. Si rileva come il mantenimento di determinate attività di effettivo presidio e gestione del territorio, nonché agricole, possa costituire elemento di impatto positivo e sinergico con gli obiettivi di tutela della biodiversità.

Lo Studio di incidenza che deve essere compreso nel Rapporto preliminare deve avere almeno i contenuti di cui all’allegato G del DPR n. 357/97 e della “Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE.

Qualora nell’ambito della predisposizione del piano/programma/variante gli esiti della redazione dello Studio di incidenza indichino la sussistenza di effetti significativi sui siti RN2000, tali da implicare l’assoggettamento a VAS, è opportuno attivare direttamente la relativa procedura evitando il preventivo assoggettamento a verifica ex art. 13 l.r. n. 32/2012 smi.